



Il dovere dell' Agenzia di informare il Cliente trova un limite nella possibilità per il Cliente di venire comunque agevolmente a conoscenza delle informazioni in questione (Tribunale Verona, 30/09/2013)

Il Fatto

Il Cliente conviene in giudizio l' Agenzia di Viaggi contestandole di non averlo preventivamente informato che nel luogo di destinazione si sarebbe verificata una perturbazione meteorologica molto grave, tale da pregiudicare la fruizione della vacanza.

La Decisione

Il Tribunale respinge la domanda risarcitoria. Quantunque il dovere di informazione gravante sul tour operator nei confronti degli acquirenti di un pacchetto turistico si estenda a tutte le notizie che egli può acquisire in virtù della sua specifica competenza ed esperienza e sono idonee a riequilibrare l'asimmetria informativa tra lui e il cliente su aspetti rilevanti del servizio reso, non configura un inadempimento la mancata comunicazione ai turisti, prima della loro partenza, che sulla regione dove intendevano trascorrere la vacanza si sarebbe spostata una perturbazione che in quel momento risultava aver colpito uno Stato confinante. Il Tribunale ha in particolare evidenziato che la verifica delle condizioni metereologiche poteva avvenire tramite la consultazione dei canali informativi ordinari, che l'evoluzione del fenomeno atmosferico era imprevedibile, nella sua tempistica e nella sua intensità, e che tra il luogo dove detto fenomeno si era verificato e la meta del viaggio correva una distanza di migliaia di chilometri.



Costantini Avvocati